



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE di cui all'art. 11 della L. 431/98 Annualità 2022

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 giugno 1999 e s.m. e i.;

Visto il Decreto del 13 luglio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

Vista la deliberazione n. 1065 del 16 novembre 2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 97 del 24 novembre 2022 e il suo 'Allegato A', con la quale la Giunta regionale del Lazio ha approvato i criteri e le modalità di gestione e ripartizione dell'annualità 2022 e successive del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2522 del 27/04/2023 che approva il presente avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2022;

SI RENDE NOTO

che con il presente Avviso Pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi per coloro che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, abitano in alloggi condotti in locazione.

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fiumicino <https://www.comune.fiumicino.rm.it>.

1 – REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo i cittadini che **alla data di presentazione della medesima** sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese dell'UE;
- b) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- c) residenza anagrafica nel Comune di Fiumicino e nell'alloggio in locazione per il quale viene richiesto il contributo, oppure residenza in altro Comune e titolarità, per comprovate esigenze di lavoro o di studio, di contratto di locazione dell'alloggio sito nel territorio del Comune di Fiumicino per il quale viene richiesto il contributo;
- d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo per la quale viene richiesto il contributo, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 e regolarmente registrato;
- e) mancanza di titolarità nell'annualità di riferimento del Bando (2022), da parte di ciascun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. 2/2000 e s.m.i.) nell'ambito territoriale del Comune di Fiumicino;
- f) mancanza di titolarità nell'annualità di riferimento del Bando (2022), da parte di ciascun componente il nucleo familiare, di altro contributo, di qualunque importo ed espressamente finalizzato al sostegno alla locazione, erogato da parte della Regione, del Comune, di altri Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- g) mancanza di titolarità nell'annualità di riferimento del Bando (2022), da parte di ciascun componente il nucleo familiare, della quota destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza; il Comune, ai fini della verifica sulla



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

incumulabilità della quota destinata alla locazione nel Reddito di Cittadinanza, comunica all'INPS la lista dei beneficiari del contributo;

- h) mancanza di titolarità nell'annualità di riferimento del Bando (2022), da parte di ciascun componente il nucleo familiare, di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
- i) in possesso di attestazione ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità, con due possibilità alternative:
 - 1. ISEE con valore non superiore ad € 14.000,00, rispetto al quale l'importo del canone annuo, al netto degli oneri accessori, abbia un'incidenza superiore al 24%; la percentuale di incidenza del canone sul valore ISEE è determinata con la seguente formula: $incidenza = (canone\ annuo / ISEE) \times 100$;
 - 2. ISEE con valore non superiore ad € 35.000,00, qualora il nucleo familiare del richiedente abbia subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Detta riduzione del reddito deve essere certificata dal possesso di un'attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità rilasciata per variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale IRPEF individuata nell'ISEE calcolata ordinariamente ('tipo di variazione' C indicato nel quadro S2 della 'DSU per il calcolo dell'ISEE corrente').

L'ISEE ORDINARIO, in entrambi i casi sopra considerati, è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda e deve far riferimento al nucleo familiare di residenza, anche in caso di domanda presentata da cittadino residente in altro Comune ai sensi di quanto sopra indicato alla lettera c).

2 – PRECISAZIONI SU NUCLEO FAMILIARE, REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Il **nucleo familiare** da assumere a riferimento nelle dichiarazioni rese nella domanda in forma di autocertificazione e nell'attestazione ISEE è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo *stato di famiglia anagrafico* alla data di presentazione della domanda (ovvero il nucleo familiare individuato ai fini ISEE). Si sottolinea, in particolare, che: 1) ai fini ISEE i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale, che, se del caso, deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda; una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e s.m.i.); 2) qualora un soggetto sia residente in altro Comune e presenti domanda di contributo per un alloggio sito nel Comune di Fiumicino ai sensi di quanto indicato al precedente punto 1, lettera c), il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello relativo allo stato di famiglia anagrafico (di residenza), anche nel caso in cui la sua composizione risulti differente dall'elenco dei soggetti coabitanti nell'alloggio per il quale viene richiesto il contributo.

La **situazione reddituale** da assumere a riferimento è quella relativa al nucleo familiare del richiedente come risultante dall'ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, pertanto è quella relativa allo stato di famiglia anagrafico (di residenza) come sopra indicato. Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1, lettera i), n. 2 il richiedente, oltre che di attestazione ISEE ORDINARIO di importo non superiore a € 35.000,00, dovrà essere in possesso di attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità rilasciata a seguito di variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente (art. 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 'REGOLAMENTO ISEE', come ridefinito ai sensi dell'art.10. comma 5, del Decreto Legislativo n. 147 del 2017 e come illustrato nella parte 5, paragrafo 2, lettera c delle 'ISTRUZIONI ALLA COMPILAZIONE 2021' pubblicate sul sito INPS, sezione 'ISEE post-riforma 2015, Modulistica'; nella 'DSU per il calcolo dell'ISEE corrente' al quadro S2 deve essere indicato il 'tipo di variazione' C).

L'importo del **canone di locazione annuo**, da assumere a riferimento per il calcolo della percentuale di incidenza del canone sul reddito, è quello relativo all'annualità del Bando (2022) e risultante dal contratto, al netto degli oneri accessori.



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Qualora il contratto di locazione sia cointestato con altro/i soggetto/i, facente/i parte di una diversa famiglia anagrafica e pertanto non risultante/i nello stato di famiglia, è necessario indicare l'importo del canone annuo effettivamente a carico del richiedente.

L'importo del **canone di locazione effettivamente corrisposto** nell'anno 2022, da assumere a riferimento per il calcolo dell'ammontare del contributo teorico spettante di cui al successivo punto 4, è quello calcolato sommando gli importi delle ricevute di pagamento allegate alla domanda, al netto degli oneri accessori.

3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente on-line attraverso il portale Web del Comune di Fiumicino (<https://www.comune.fiumicino.rm.it>) al seguente link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=fiumil&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=198634&TipoBloccato=287|2, al quale il richiedente potrà avere accesso tramite SPID o CIE, dal giorno 28/04/2023 al giorno 31/05/2023. Le dichiarazioni e le autocertificazioni presenti nella domanda sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati dal richiedente, pena esclusione, i seguenti documenti:

1. solo per i cittadini che dichiarano il requisito al punto 1, lettera b): copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
2. copia del contratto di locazione intestato al richiedente, completo del timbro o della ricevuta di registrazione relativa all'anno 2022. Qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda (2022), per il medesimo alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, deve essere allegata alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati;
3. copia delle ricevute attestanti il pagamento del canone relative all'anno 2022, o di idonea dichiarazione riepilogativa del proprietario dell'alloggio sui canoni pagati nell'anno 2022. Le ricevute dovranno contenere, in maniera inequivocabile, i dati identificativi del locatore, del conduttore, dell'alloggio locato e del periodo di riferimento e dovranno essere sottoscritte dal locatore che le ha rilasciate; l'eventuale dichiarazione riepilogativa sui canoni pagati nel 2022, rilasciata dal proprietario dell'alloggio, dovrà contenere tutti i dati sopra indicati e dovrà essere sottoscritta e corredata da copia del documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Come meglio precisato al successivo punto 4, in caso di accesso alla graduatoria dei beneficiari, l'importo del contributo teorico spettante verrà calcolato in base al canone effettivamente corrisposto cumulativamente nell'anno 2022 come documentato dalle ricevute effettivamente allegate alla domanda; l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale riduzione del contributo determinata dalla mancata presentazione, in allegato alla domanda, delle ricevute relative ad alcune mensilità del canone, anche qualora tali mensilità siano state pagate dal conduttore. Qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda (2022), per il medesimo alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, devono essere allegati alla domanda, oltre alla copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati, le ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione;
4. solo per il richiedente coniugato che non abbia indicato nel nucleo ISEE il coniuge anagraficamente non residente nello stesso alloggio: provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale;
5. attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
6. solo per i richiedenti che dichiarano il requisito di cui al punto 1, lettera i), n. 2: attestazione ISEE CORRENTE in corso di validità rilasciata per variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale IRPEF individuata nell'ISEE calcolata ordinariamente ('tipo di variazione' C indicato nel quadro S2 della 'DSU per il calcolo dell'ISEE corrente').



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

4 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA, COMUNICAZIONI INERENTI L'AMMISSIONE E L'ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE, DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, con atto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Fiumicino sul sito istituzionale <https://www.comune.fiumicino.rm.it> verranno resi noti la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al beneficio e l'elenco delle domande escluse con le relative motivazioni; nei documenti suddetti ciascuna domanda verrà identificata mediante il numero di protocollo assegnato alla medesima a seguito dell'invio effettuato a conclusione della procedura on-line. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990, qualora il numero totale delle domande complessivamente ricevute dal Comune sia superiore a n. 50, detta pubblicazione costituirà, a tutti gli effetti di legge, per le domande ammesse alla graduatoria comunicazione formale di ammissione al beneficio e per le domande escluse comunicazione formale di preavviso di diniego del beneficio richiesto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990. Entro 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, sarà possibile la presentazione di ricorsi debitamente motivati da parte degli interessati, esclusivamente con le modalità di consegna che verranno indicate nell'atto di approvazione della graduatoria medesima e che saranno pubblicizzate.

A seguito dell'istruttoria dei ricorsi ricevuti, con atto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Fiumicino sul sito <https://www.comune.fiumicino.rm.it> verranno resi noti la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo e l'elenco delle domande definitivamente escluse con le relative motivazioni; nei documenti suddetti ciascuna domanda verrà identificata mediante il numero di protocollo assegnato alla medesima a seguito dell'invio effettuato a conclusione della procedura on-line. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990, qualora il numero totale delle domande complessivamente ricevute dal Comune sia superiore a n. 50, detta pubblicazione costituirà, a tutti gli effetti di legge, per le domande ammesse alla graduatoria comunicazione formale di definitiva ammissione al beneficio e per le domande escluse comunicazione formale di diniego del beneficio.

Nelle graduatorie delle domande ammesse queste verranno collocate sulla base dell'ordine crescente dell'ISEE ORDINARIO in corso di validità, e, a parità di quest'ultimo, sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone di locazione annuo sull'ISEE ORDINARIO in corso di validità.

L'ammontare del contributo teorico spettante a ciascun beneficiario inserito nella graduatoria definitiva è pari al 40% del canone annuo corrisposto nell'anno 2022 come documentato dalle ricevute effettivamente allegate alla domanda; il contributo non potrà superare in alcun caso l'importo massimo fissato dalla Regione, pari a € 2.000,00 (euro duemila/00).

Qualora l'ammontare delle risorse effettivamente trasferite dalla Regione Lazio sia inferiore all'importo totale dei contributi teorici spettanti indicati nella graduatoria definitiva, il Comune si avvale della facoltà di erogare a ciascun beneficiario una percentuale inferiore al 100% del contributo teorico spettante, entro i limiti delle risorse disponibili.

I contributi verranno erogati a mezzo bonifico sull'IBAN di un conto corrente bancario o postale o di un'adeguata carta prepagata intestati o co-intestati al richiedente, i cui estremi dovranno essere indicati nell'apposita sezione della procedura on-line di acquisizione della domanda.

L'erogazione dei contributi agli aventi diritto avverrà soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento dei corrispondenti fondi da parte della Regione Lazio.

5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate esclusivamente on-line, pena esclusione, attraverso il portale Web del Comune di Fiumicino (<https://www.comune.fiumicino.rm.it>) al seguente link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR003.sto?DB_NAME=fiumil&AmbitoBloccato=0&MacroTipoBloccato=198634&TipoBloccato=287/2, al quale i richiedenti potranno avere accesso tramite SPID o CIE, dal giorno 28/04/2023 al giorno 31/05/2023. Non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria eventuali domande presentate con qualunque modalità diversa da quella indicata o presentate oltre la data di scadenza indicata (31/05/2023).

I CAF convenzionati con l'Amministrazione comunale provvederanno a compilare le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dei cittadini in vista del rilascio delle attestazioni ISEE richieste.

Si sottolinea, in relazione a quanto sopra indicato al punto 4, che il numero di protocollo assegnato alla domanda a seguito dell'invio effettuato a conclusione della procedura on-line costituirà il codice identificativo della medesima nelle



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)



AREA POLITICHE SOCIALI E GESTIONE DEL PERSONALE

graduatorie provvisoria e definitiva e negli elenchi delle domande escluse che verranno pubblicati all'Albo pretorio del Comune di Fiumicino sul sito <https://www.comune.fiumicino.rm.it>.

Qualunque variazione concernente i dati e le dichiarazioni resi nella domanda inoltrata dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune per iscritto e inoltrata a mezzo PEC o a mano negli Uffici protocollo del Comune; laddove gli accertamenti d'Ufficio dimostrino una situazione modificata, ciò comporterà la decadenza dal contributo ed ogni altra eventuale azione o sanzione conseguenti alla natura dell'omissione stessa.

6 –CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo verrà trasmesso all'Ufficio della Guardia di Finanza competente per territorio, nonché all'INPS, per tutti i controlli previsti dalla vigente normativa e dal presente Bando.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

7 –TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti con le domande inoltrate saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali in caso di ammissione al contributo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2019 n. 101, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

8 –RICORSI

Tutte le determinazioni adottate dal Dirigente competente in conseguenza del presente Avviso potranno essere impugnate mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR), ai sensi dell'articolo 40 e seg. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet <https://www.comune.fiumicino.rm.it> o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Civitavecchia.

Fiumicino, 28/04/2023

IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Sbrega